Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 113

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 10 maggio 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 846-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1958**



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 113 DEL 10 MAGGIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24. **Laterizi - Società per azioni in Imola:** Obbligazioni sorteggiate il 27 aprile 1958 — **« Motta - S. p. A. per l'industria dolciaria ed alimentare », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1958. — **Società immobiliare Tenax S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1958.

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1958, n. 467.
**Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 3 aprile 1958, n. 468.
**Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogate con l'art. 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono ulteriormente prorogate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:

1) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;

2) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 3 aprile 1958, n. 469.

**Assistenza medico sanitaria per infermità diverse da quelle di guerra agli invalidi di guerra incollocabili ed ai familiari a carico.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Opera nazionale invalidi di guerra provvede all'assistenza sanitaria, per qualsiasi infermità diversa da quelle di guerra, in favore dei titolari di pensione o assegno rinnovabile per menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 1ª categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, nonchè di coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal l'art. 3, lettera *b*), della legge 3 giugno 1950, n. 375, siano stati dichiarati incollocabili ai sensi dell'art. 44, primo comma, della menzionata legge 10 agosto 1950, n. 648, con la conseguente iscrizione alla 1ª categoria e fruiscano della pensione complessiva corrispondente

L'assistenza sanitaria è dovuta anche per le persone di famiglia dei suindicati invalidi.

Art. 2.

Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dal secondo comma del precedente articolo sono considerati familiari:

1) la moglie, purchè non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito dell'invalida ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della invalida stessa:

2) i figli celibi o nubili, conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati ed i figli nati da precedente matrimonio del coniuge. entro il limite del ventunesimo anno di età, o in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro;

3) i genitori conviventi ed a carico;

4) i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico entro il limite del ventunesimo anno di età, o in caso di assoluta e permanente inabilità al lavoro.

I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di diritti propri o di altri membri della famiglia, sono esclusi dalle prestazioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

L'assistenza sanitaria è concessa a mezzo dell'organizzazione sanitaria centrale e periferica dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra:

*a*) per le cure medico chirurgiche;

*b*) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e tutti gli altri mezzi terapeutici;

*c*) per i ricoveri in Istituti di cura, pubblici o privati, anche in caso di parto dell'invalida o della moglie dell'invalido.

L'assistenza viene concessa per centottanta giorni consecutivi o complessivi nell'anno solare.

Art. 4.

L'assistenza di cui alla presente legge è accordata, quando l'invalido ne abbia fatto domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, comprovando di trovarsi nelle condizioni previste dal precedente art. 1, ed abbia consentito la trattenuta dell'uno per cento sui propri assegni complessivi di pensione di guerra, esclusa l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'assistenza decorre dal terzo mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda.

L'invalido può recedere dall'assistenza, ma è tenuto a corrispondere la trattenuta per altri sei mesi, a decorrere dal primo mese successivo alla domanda di recessione e non può chiedere la reinscrizione all'assistenza, se non siano decorsi due anni dall'ultima trattenuta.

Gli invalidi ammessi al trattamento di cui all'art. 44, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, i quali vengono a cessare da tale trattamento per aver superato il 60° anno di età, conservano il titolo all'assistenza, ferma restando la trattenuta sugli assegni.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere relativo all'assistenza suindicata sarà provveduto con le trattenute di cui al precedente articolo da effettuarsi, su richiesta dell'Opera per gli invalidi di guerra, dagli Uffici provinciali del tesoro e da versarsi all'Opera stessa e per la differenza a carico del capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957 58 e del capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1958.

**Nomina del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1958.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331. che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto della Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Collegio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata:

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalla Confederazione generale dell'industria italiana,

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1958, è composto come segue:

Principe dott. Errico, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Betani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Croli dott. Lionello, sindaco effettivo in rappresentanza della Confederazione generale della industria italiana;

Pugliese dott. Michele, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nervi avv. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione generale della industria italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1958

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GAVA

(2295)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1958.

**Aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari del personale operaio assunto dal comune di Fidenza (Parma).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO E PER L'INTERNO

Visto l'art. 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Vista la richiesta del comune di Fidenza (Parma), tendente ad ottenere l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi per il personale dipendente dal Comune medesimo, assunto nel corso dell'anno per l'esecuzione di lavori di costruzione e manutenzione delle strade, dei giardini, degli acquedotti e servizi comunali in genere, con rapporto di lavoro di durata inferiore ai 15 giorni in un anno;

Decreta:

Il personale operaio assunto dal comune di Fidenza (Parma) per lavori di costruzione e manutenzione delle strade, giardini, acquedotti e servizi comunali in genere, con rapporto di lavoro di durata inferiore ai quindici giorni nell'anno, e retribuito in base ai contratti collettivi di lavoro, è aggregato al settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

Roma, addì 12 marzo 1958

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Il Ministro per l'interno*
TAMBRONI

(2296)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1958.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il cimitero di Montalto Ligure.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 21 giugno 1954 e 19 gennaio 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il cimitero di Montalto Ligure;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montalto Ligure;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua vegetazione di ulivi che circonda la Chiesa di San Giorgio costituisce un insieme caratteristico avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montalto Ligure, così delimitata: strada per il cimitero nel tratto confinante con la particella 234; confinante tra le particelle 235 e 234, 235 e 455; 235 e 454, allineamento dal punto comune alle particelle 235, 455 e 454 fino all'incontro con la particella 199; confine tra le particelle 199 e 200, 199 e 201; confine rimanente della particella 199 fino all'incontro della particella 195; confine della particella 198 dall'incontro con quella 199 fino alla strada; strada fino all'incontro con la particella 240; confine della particella 240 con la 422; confine di questa ultima con la 239 in parte; allineamento attraversante la particella 239 fino all'incontro, oltre la strada con la particella 423; confine della particella 423 lungo la strada fino all'incontro della particella 237; prolungamento da questo incontro, lungo il confine tra le particelle 237 e 423 parte fino al punto comune alle particelle 423, 424, 436 e 437; confine comune tra le particelle 423 e 437; 423 e 438, 423 e 439, 423 e 443 fino all'incontro della strada ha notevole interesse pubblico

ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Montalto Ligure provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa

Roma, addì 22 aprile 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia**

*Estratto del verbale n. 14*

Il giorno 21 giugno 1954, alle ore 9 30 si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia nella sede del Palazzo della Prefettura per esaminare il seguente ordine del giorno

*(Omissis)*

MONTALTO LIGURE Zona circostante il cimitero.

*(Omissis)*

Il soprintendente propone di proteggere le adiacenze della Chiesa di San Giorgio opera pregevole del 1300, elencata tra i monumenti di importante interesse Attualmente i terreni circostanti sono coltivati ad ulivi, che conferiscono alla località particolare interesse Se poi gli ulivi venissero rinfoltiti si darebbe al complesso un aspetto panoramico ambientale Aggiunge che la Chiesa e meta di turisti

Il rappresentante dell'Azienda autonoma di soggiorno di Sanremo offre gratuitamente le piante occorrenti ai proprietari dei terreni per rinfoltire l alberatura

Il sindaco di Montalto conviene sull'opportunità del vincolo e accetta l offerta delle piantine con riserva di interpellare i proprietari interessati

La Commissione provinciale all'unanimità propone il vincolo motivandone l'interesse pubblico ai sensi dell'art 1, comma 3, come zona alberata decorata dalla caratteristica vegetazione di ulivi che ambienta e valorizza la Chiesa di San Giorgio di notevole interesse monumentale

Viene dato incarico al segretario di raccogliere gli elementi catastali necessari della zona delimitata in planimetria per il proseguimento della pratica.

*(Omissis)*

*Il presidente* ing V. AGNESI

*Il segretario* geom Pietro ZAMBRUNO

---

*Estratto dal verbale n* 19

Il giorno 19 gennaio 1957 si e riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, nella sede del Palazzo della Prefettura per esaminare il seguente ordine del giorno

*(Omissis)*.

MONTALTO LIGURE Zona circostante il cimitero, riesame della limitazione dei confini.

*(Omissis)*.

L'arch Mazzino della Soprintendenza sottopone all'esame della Commissione la planimetria in cui risultano delimitati i confini della zona proposta per il vincolo nella precedente riunione, per il benestare di competenza.

La Commissione provinciale, esaminata la planimetria, conferma all'unanimità la delimitazione dei confini della zona in questione

Il sindaco auspica un sollecito intervento, per il restauro della Chiesa di San Giorgio al cimitero, insigne monumento d interesse artistico.

*(Omissis)*.

*Il presidente*: ing. V AGNESI

*Il segretario*: Valentino ASTURI

(2180)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1958.

**Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto in data 15 ottobre 1948, e modificato con decreti 20 ottobre 1953 e 13 maggio 1955;

Visto il decreto 6 maggio 1955, con il quale sono stati nominati i componenti il Consiglio di amministrazione della Sezione predetta, per il triennio 1955 1957;

Considerato che i componenti il citato Consiglio di amministrazione sono decaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina e che pertanto occorre provvedere alla nomina dei nuovi consiglieri per il triennio successivo;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, i signori:

dott. Marino Rodinò di Miglione, prof. Roberto Bracco, dott. Alfonso Di Paolo, dott. Pasquale De Roberto, dott. Antonio Saffiotti, cav. del lav. Adelmo Della Casa, dott. Paolo Grassi, dott. Alessandro Baccaglini, dott. Giovanbattista Saponaro, prof. Cesato Cosciani, dott. Renato Simoncini.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1958

*Il Ministro*: MEDICI

(2293)

---

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 27 aprile 1958.

**Norme per la prevenzione della trichinosi.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che l'allevamento suino nazionale permane tuttora indenne dalla trichinosi, mentre tale infestazione si riscontra, più o meno diffusa, in molti Paesi esteri;

Ritenuto necessario adottare misure restrittive nell'importazione dei suini e delle relative carni nonchè degli altri animali recettivi, per la prevenzione della suddetta malattia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

L'autorizzazione preventiva dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, prevista nell'art. 49 del vigente regolamento di polizia veterinaria per la importazione dei suini, è estesa all'importazione:

*a*) delle carni suine fresche, congelate o comunque preparate, con la sola eccezione di quelle cotte;

*b*) dei cinghiali, degli altri suini e delle relative carni fresche, congelate o comunque preparate, con la sola eccezione di quelle cotte;

*c*) degli orsi, dei tassi, delle marmotte, dei castori, delle nutrie, nonchè dei visoni, delle volpi e degli altri carnivori da pelliccia.

Art. 2.

Nella domanda di importazione, che gli interessati devono presentare all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, tramite la prefettura della Provincia di destinazione degli animali e delle carni, deve essere dichiarato:

*a*) per i suini da allevamento: l'azienda in cui gli animali saranno destinati, nonchè l'impegno di non spostarli, neppure a scopo di macellazione, senza darne preventivo avviso al veterinario provinciale;

*b*) per i suini da macello: il macello pubblico o privato nel quale saranno abbattuti;

*c*) per i cinghiali e gli altri suini, nonchè per gli animali indicati nella lettera *c*) dell'art. 1 della presente ordinanza: la riserva di caccia, l'allevamento, il giardino zoologico o parco in cui gli animali saranno immessi;

*d*) per le carni suine fresche o congelate: il destinatario;

*e*) per le carni di cinghiale, fresche o congelate: il macello pubblico nel quale possa praticarsi l'esame trichinoscopico.

Art. 3.

L'autorizzazione preventiva è concessa dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica quando sia accertato, secondo i casi:

*a*) che l'importazione dei suini da allevamento è riconosciuta indispensabile dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del miglioramento zootecnico;

*b*) che il macello, nel quale i suini saranno abbattuti, è attrezzato convenientemente per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico e che vi sono addetti veterinari e coadiutori in numero sufficiente;

*c*) che gli allevamenti, i giardini zoologici od i parchi nei quali saranno immessi gli animali, sono sottoposti a vigilanza veterinaria ai sensi dell'art. 24 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 4.

L'importazione dei suini, degli altri animali e delle relative carni, di cui all'art. 1 della presente ordinanza, è consentita soltanto dai Paesi nel cui territorio non si sono verificati da almeno tre anni casi di trichinosi. Eccezionalmente, l'importazione può essere consentita da regioni indenni di Paesi non completamente liberi dall'infestazione purchè siano fornite sufficienti garanzie sanitarie.

Salvo che le convenzioni veterinarie vigenti non dispongano diversamente, l'importazione delle carni di suino e di cinghiale fresche o congelate da Paesi non completamente indenni da trichinosi, può essere limitata a quelle in carcasse intere o divise a metà, con o senza i lardi e le teste, purchè sottoposte a congelamento rapido e conservate in frigorifero, a seconda della temperatura, per i seguenti periodi di tempo:

| | | |
|---|---|---|
| — 30° C | giorni | 12 |
| — 25° C | » | 20 |
| — 15° C | » | 30 |

Tale trattamento deve essere attestato nei certificati di origine e sanità che scortano le carni.

E' vietata l'importazione delle carni degli animali indicati nella lettera *c*) dell'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 5.

I certificati di origine e di sanità che scortano gli animali e le carni indicati nella lettera *b*) e gli animali indicati nella lettera *c*) dell'art. 1 della presente ordinanza, devono essere integrati dalle dichiarazioni relative alla trichinosi previste negli articoli 49 e 53 del vigente regolamento di polizia veterinaria salvo che speciali accordi con i Paesi esportatori non dispongano altrimenti.

Art. 6.

I suini devono, a cura degli interessati, essere contrasseguati nel Paese di origine, prima della spedizione oppure all'atto dell'importazione, sotto il controllo del veterinario di confine. Il contrassegno consisterà in un foro di forma circolare, del diametro di un centimetro, da praticarsi con adatta tanaglia sulla linea tra il terzo medio ed il terzo inferiore del padiglione dell'orecchio sinistro, alla distanza di circa tre centimetri dal bordo anteriore.

Art. 7.

L'ispezione sanitaria delle carni provenienti dalla macellazione dei suini esteri deve essere integrata dall'esame trichinoscopico, da eseguirsi secondo le istruzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

In base alle effettive possibilità di un accurato esame trichinoscopico, il veterinario provinciale fisserà per ogni singolo macello o stabilimento il numero massimo degli animali da macellare in un giorno.

Art. 8.

L'Ordinanza 10 gennaio 1933 del Ministero dell'interno è abrogata.

Art. 9.

La presente ordinanza andrà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1958

*L'Alto Commissario*: MOTT

(2308)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno di un mutuo di L. 299 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2327)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 62, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Benevento di un mutuo di L. 156 300 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2328)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Belluno di un mutuo di L. 235 840 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2329)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958 registro n. 9 Interno, foglio n. 60, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro di un mutuo di L. 420 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2330)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 63, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Chieti di un mutuo di L. 88 950 000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2331)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno foglio n. 59, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino di un mutuo di L. 382 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2337)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 66, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Como di un mutuo di lire 180 200 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2332)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 56, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Firenze di un mutuo di L. 731 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2333)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 61, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Frosinone di un mutuo di L. 103 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2334)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 58, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Latina di un mutuo di L. 98 000 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2335)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 68, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli di un mutuo di L. 2 010 505 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2336)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 64, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pescara di un mutuo di L. 431 500 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2338)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958 registro n. 9 Interno, foglio n. 65, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Pistoia di un mutuo di L. 89 900 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2339)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Genova di un mutuo di L. 1.198.900.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2340)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.**

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1958, registro n. 9 Interno, foglio n. 211, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) di un mutuo di L. 303.450.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2362)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffide per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea**

La dott. Liana Traini, nata a Macerata il 2 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatole dalla Università di Roma nell'ottobre 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2097)

La dott.ssa Olga Apicella, nata a Firenze l'8 gennaio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di laurea in lettere, rilasciatole dalla Università di Roma in data 6 ottobre 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2143)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 105

**Corso dei cambi del 9 maggio 1958 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,80 | 624,80 | 624,82 | 624,80 | 624,75 | 624,80 | 624,80 | 624,80 | 624,80 | 624,80 |
| $ Can. | 645,95 | 646 — | 645,50 | 645,25 | 645,10 | 645,87 | 645,375 | 645,85 | 645,75 | 645,40 |
| Fr. Sv. lib. | 145,80 | 145,80 | 145,80 | 145,805 | 145,75 | 145,81 | 145,8075 | 145,80 | 145,80 | 145,80 |
| Kr. D. | 90,16 | 90,16 | 90,22 | 90,21 | 90,20 | 90,19 | 90,225 | 90,20 | 90,19 | 90,18 |
| Kr. N. | 87,19 | 87,20 | 87,23 | 87,23 | 87,20 | 87,20 | 97,22 | 87,20 | 87,21 | 87,20 |
| Kr. Sv. | 120,45 | 120,445 | 120,44 | 120,45 | 120,40 | 120,48 | 120,43 | 120,50 | 120,47 | 120,46 |
| Fol. | 164,84 | 164,83 | 164,86 | 164,85 | 164,80 | 164,85 | 164,84 | 164,90 | 164,85 | 164,84 |
| Fr. B. | 12,53 | 12,5275 | 12,53 | 12,5275 | 12,525 | 12,53 | 12,52625 | 12,50 | 12,52 | 12,525 |
| Fr. Fr. | 148,04 | 148,04 | 148,10 | 148,04 | 148 — | 148,05 | 148,07 | 148,05 | 148,02 | 148 — |
| Fr. Sv. acc. | 142,74 | 142,74 | 142,73 | 142,745 | 142,70 | 142,74 | 142,73 | 142,70 | 142,73 | 142,74 |
| Lst. | 1744,75 | 1744,90 | 1745,375 | 1745,60 | 1745 — | 1745,12 | 1745,70 | 1745 — | 1745,10 | 1745,25 |
| Dm. o. c. | 149,09 | 149,08 | 149,08 | 149,075 | 149 — | 149,08 | 149,09 | 149,05 | 149,08 | 149,09 |
| Scell. Aust. | 24,06 | 24,065 | 24,07 | 24,0675 | 24,05 | 24,07 | 24,065 | 24,05 | 24,07 | 24,07 |

**Media dei titoli del 9 maggio 1958**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 62,725 |
| Id. 3,50 % 1902 | 59,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,725 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 77,775 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,075 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 86,725 |
| Id. 5 % 1936 | 97,675 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 87,225 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 84,75 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 100,35 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 99,375 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 98,30 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,80 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96 — |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 95,425 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 95,375 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 95,375 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 9 maggio 1958**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,80 |
| 1 Dollaro canadese | 645,312 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,806 |
| 1 Corona danese | 90,217 |
| 1 Corona norvegese | 87,225 |
| 1 Corona svedese | 120,44 |
| 1 Fiorino olandese | 164,845 |
| 1 Franco belga | 12,527 |
| 100 Franchi francesi | 148,055 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,737 |
| 1 Lira sterlina | 1745,65 |
| 1 Marco germanico | 149,082 |
| 1 Scellino austriaco | 24,066 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per esami a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che prevede, fra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Vista la legge 20 febbraio 1958, n. 58, concernente la sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvidenze per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età, per i capi di famiglia numerosa partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età, stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante disposizioni circa l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici, da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874, con il quale sono state emanate le norme sull'ordinamento del personale di dattilografia negli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari.

E' fatta salva la quota riservata agli invalidi di guerra, per fatto di guerra e per causa di servizio, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e legge 15 luglio 1950, n. 539.

I posti eventualmente non attribuiti nel concorso indetto con decreto in pari data, per la quota riservata agli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'art. 99 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, saranno aggiunti a quelli da conferirsi ai candidati del presente concorso, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 58.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

*a*) sia cittadino italiano;

*b*) sia di buona condotta;

*c*) abbia l'idoneità fisica all'impiego;

*d*) non sia escluso dall'elettorato attivo politico;

*e*) non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

*f*) sia munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

*g*) abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 32. Tale limite di età è elevato:

1) a quarantacinque anni per i mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione per i mutilati o invalidi civili per fatto di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati o invalidi per causa di servizio per i mutilati o invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane per i mutilati o invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati o invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Rimangono ferme le esclusioni previste dalle disposizioni vigenti per i mutilati o invalidi assegnati alla 9ª ed alla 10ª categoria di pensione;

2) a trentanove anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, oppure promossi per meriti di guerra;

3) di cinque anni per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1), 2) e 3) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, e per il personale dipendente dal soppresso istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

5) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

6) di un anno per ciascun figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione prevista al n. 5) si cumula con quella prevista al n. 6) ed entrambe con quelle previste ai numeri precedenti;

7) a trentanove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvo che non si abbia diritto ad una elevazione maggiore applicando le disposizioni di cui ai precedenti numeri 5) e 6).

Il limite massimo per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni o i 45 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto siano già impiegati civili di ruolo dello Stato e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti da leggi razziali non è computato il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, deve essere presentata o fatta pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo e di quelle insufficientemente bollate.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

*a)* le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

*b)* la data ed il luogo di nascita;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d)* il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* le eventuali condanne penali riportate;

*f)* il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'istituto scolastico presso il quale venne conseguito;

*g)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i)* i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame di concorso comprende:

*a)* una prova scritta di lingua italiana;

*b)* una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate, con perfetta conoscenza dell'ortografia.

La prova pratica di dattilografia comprende:

*a)* un saggio di scrittura sotto dettato, su carta bianca e senza capoversi, con la velocità di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo. Durata della prova: cinque minuti;

*b)* un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. Durata della prova: quindici minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano loro sottoposto in un tempo minore, potranno, al fine di dare piena prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

In entrambi i saggi non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione dell'uno o dell'altro saggio, la Commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio indicato in *a)* sarà utilizzata parte del brano che dovrà servire per il saggio indicato in *b)*. Tale brano, di lunghezza non inferiore a due facciate di carta uso bollo, sarà prescelto di giorno in giorno, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione esaminatrice, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale pubblicata in una rivista giuridica dell'anno in corso o degli anni precedenti: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio di copiatura.

Il brano dovrà essere, per quanto possibile, di giorno in giorno diverso.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che verrà comunicato ai singoli candidati ammessi al concorso.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ciascun candidato, per sostenere la prova scritta e quella pratica, dovrà essere munito, ai fini dell'accertamento della sua identità personale, di una fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la propria firma. La fotografia e la firma apposta su di essa dovranno essere autenticate dal sindaco, da un notaio o dal capo dell'ufficio. In luogo della fotografia i candidati potranno esibire la tessera postale, il porto d'armi, la carta di identità o il passaporto.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegati dello Stato potranno esibire il libretto ferroviario personale rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 6.

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non sarà ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica ed una media complessiva non inferiore ai quattordici ventesimi.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, saranno collocati nella graduatoria di merito dell'esame, secondo il totale dei voti riportati da ciascuno.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati che abbiano superato la prova pratica, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), entro il termine perentorio di giorni venti, decorrente da quello successivo in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza in loro possesso agli effetti della nomina.

Le qualità personali che danno diritto a precedenza nella graduatoria debbono essere provate nei modi seguenti:

*a)* coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

*b)* gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860-Od del 18 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quello di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c)* i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

*m*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

*p*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*q*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*r*) i concorrenti che rivestono la qualifica di impiegati statali non di ruolo, dovranno produrre una attestazione dell'Amministrazione di appartenenza, su carta da bollo da L. 100.

Art. 8

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a presentare al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 100): il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

*b*) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100);

*c*) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, rilasciato dal sindaco dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 100);

*d*) certificato medico, di data non anteriore a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego cui si aspira.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra per fatto di guerra o per servizio deve essere rilasciato rispettivamente ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 3 (carta da bollo da L. 200); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) diploma originale di studio o copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Possono esibirsi in esenzione da tassa di bollo a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà del-

l'aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza dell'candidato, ovvero dal sindaco qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti estratto dell'atto di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di godimento dei diritti politici, certificato medico, e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*), insieme a copia integrale dello stato di servizio (tassa di bollo da L 200), rilasciato da data non anteriore a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art 3, con la indicazione delle note di qualifica riportate

Art 9

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall'art 7

Del pari saranno considerati privi di efficacia, con la conseguente esclusione dalla nomina, i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art 8.

Art 10

I vincitori del concorso saranno nominati dattilografi e destinati negli uffici che saranno stabiliti con decreto Ministeriale, a norma dell'art 4 della legge 20 febbraio 1958, n 58

Roma, addì 26 marzo 1958

*Il Ministro* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1958*
*Registro n 27, foglio n 271* — BENVENUTO

(2271)

---

**Concorso per esami a novecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari, riservato agli amanuensi**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 1956 n 1444 che prevede, fra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari,

Vista la legge 20 febbraio 1958, n 58, concernente la sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'art 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n 745,

Visto il regio decreto legge 8 maggio 1924, n 745, e successive modificazioni, sull'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie,

Visto il regio decreto legge 3 gennaio 1926, n 48, recante benefici a favore degli ex combattenti, e successive estensioni e modificazioni,

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni e modificazioni,

Visto il regio decreto legge 21 agosto 1937, n 1542, recante provvidenze per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267 che dispone la soppressione dell'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici, da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno,

Vista la legge 3 giugno 1950, n 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 4 marzo 1952, n 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957 n 874 con il quale sono state emanate le norme sull'Ordinamento del personale di dattilografia negli uffici giudiziari,

Decreta

Art 1

E' indetto un concorso per esami a novecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari

Art 2

Al concorso possono partecipare coloro che siano stati assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'art 99 dell'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n 745, i quali, alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n 58, si trovavano a prestare servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1955, fossero in possesso della licenza elementare ed avessero almeno 21 anni di età

Per l'ammissione è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza e di disciplina di cui all'art 25 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto legge 8 maggio 1924, n 745

Per essere ammesso al concorso è necessario inoltre che l'aspirante

*a*) sia cittadino italiano;

*b*) sia di buona condotta,

*c*) abbia l'idoneità fisica all'impiego;

*d*) non sia escluso dall'elettorato attivo politico;

*e*) non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Art 3

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata al capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda.

*a*) le precise generalità,

*b*) la data ed il luogo di nascita,

*c*) il possesso della cittadinanza italiana Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

*d*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

*e*) le eventuali condanne penali riportate,

*f*) il titolo di studio, con l'esatta menzione della data e dell'Istituto scolastico presso il quale venne conseguito,

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio

Le domande, dopo avervi apposta la data di presentazione, saranno trasmesse a cura dei capi d'ufficio, per via gerarchica, alle competenti Commissioni di vigilanza, le quali le invieranno al Ministero di grazia e giustizia unitamente al parere motivato previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

L'esame di concorso comprende:

*a*) una prova scritta di lingua italiana;

*b*) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate, con perfetta conoscenza dell'ortografia.

La prova pratica di dattilografia comprende:

*a*) un saggio di scrittura sotto dettato, su carta bianca e senza capoversi, con la velocità di 240 battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo. Durata della prova: cinque minuti;

*b*) un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. Durata della prova: quindici minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano loro sottoposto in un tempo minore, potranno, al fine di dare piena prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

In entrambi i saggi non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione dell'uno e dell'altro saggio, la Commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio indicato in *a*) sarà utilizzata parte del brano che dovrà servire per il saggio indicato in *b*). Tale brano, di lunghezza non inferiore a due facciate di carta uso bollo, sarà prescelto di giorno in giorno, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione esaminatrice, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica dell'anno in corso o degli anni precedenti: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio di copiatura.

Il brano dovrà essere, per quanto possibile, di giorno in giorno diverso.

Art. 5.

La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che verrà comunicato ai singoli candidati ammessi al concorso.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati ammessi a sostenerla, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ciascun candidato, per sostenere la prova scritta e quella pratica, dovrà essere munito, ai fini dell'accertamento della sua identità personale, di una fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la propria firma. La fotografia e la firma apposta su di essa dovranno essere autenticate dal sindaco, da un notaio o dal capo dell'ufficio. In luogo della fotografia i candidati potranno esibire la tessera postale, il porto d'armi, la carta di identità o il passaporto.

Art. 6.

La Commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non sarà ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno dodici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica, ed una media complessiva non inferiore ai quattordici ventesimi.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, saranno collocati nella graduatoria di merito dell'esame, secondo il totale dei voti riportati da ciascuno.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati che abbiano superato la prova pratica, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), entro il termine perentorio di giorni 20, decorrente da quello successivo in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e di preferenza in loro possesso agli effetti della nomina.

Le qualità personali che danno diritto a precedenza nella graduatoria debbono essere provate nei modi seguenti:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti); i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare numero 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presen-

tando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

*m*) i profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952 n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L 100

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione

*o*) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza,

*p*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

*q*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso che la famiglia stessa e costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

*r*) i concorrenti che alla data del presente bando abbiano a qualunque titolo prestato servizio per non meno di un anno nell Amministrazione di grazia e giustizia, dovranno produrre copia autentica dello stato di servizio rilasciata su carta bollata da L 200, con la specificazione delle note di qualifica riportate,

*s*) gli amanuensi e dattilografi indicati nell'art 2 dovranno produrre un certificato, in bollo da L 100, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario al quale sono addetti, contenente la indicazione della data di inizio del servizio e degli estremi del provvedimento di assunzione, e la attestazione della loro permanenza in servizio in modo continuativo alla data di entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 58

Art 8.

La graduatoria sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a presentare al Ministero di grazia e giustizia (Ufficio superiore del personale), a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti.

*a*) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n 1101 (carta da bollo da L. 100). il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato di nascita,

*b*) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma dell art 3, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato e cittadino italiano (carta da bollo da L 100),

*c*) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell art 3, rilasciato dal sindaco dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L 100),

*d*) certificato medico, di data non anteriore a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell art 3, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, attestante l idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell impiego cui si aspira

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato Il certificato medico per l'invalido di guerra per fatto di guerra o per servizio deve essere rilasciato rispettivamente ai sensi della legge 3 giugno 1950 n 375, e della legge 24 febbraio 1953 n 142

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia I aspiranti che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso

*e*) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art 3 (carta da bollo da L 200), il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale,

*f*) diploma o certificato originale di studio o copia autentica di esso Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, e data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione degli estremi dell attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti estratto dell atto di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di godimento dei diritti politici, certificato medico, e certificato del casellario giudiziario Ogni altro documento e soggetto a tassa di bollo

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art 9.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dall art. 7

Del pari saranno considerati privi di efficacia, con la conseguente esclusione dalla nomina i documenti che saranno presentati o perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 8.

Art 10.

I vincitori del concorso saranno nominati dattilografi e destinati negli uffici che saranno stabiliti con decreto Ministeriale, a norma dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958, n 58.

Roma, addì 26 marzo 1958

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1958*
*Registro n 27, foglio n. 272* — BENVENUTO

(2272)

**Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 4 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 12 successivo, con cui è stata nominata fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Cappiello Luigi, sostituto procuratore generale, componente supplente, di detta Commissione, il quale è stato trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Scillone Attilio, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato Cappiello dott. Luigi.

Roma, addì 2 aprile 1958

*Il Ministro* GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1958*
*Registro n. 27 Grazia e giustizia, foglio n. 266.* — BENVENUTO

(2306)

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero dell'interno, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno.** (Circolare 28 aprile 1958).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno, otto posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e, quindi, in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1958, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolare e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno dovranno essere trasmesse, con ogni sollecitudine, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle Amministrazioni centrali dalle quali dipendono che provvederanno a trasmetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (15 giugno 1958).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengano.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(2269)

# PREFETTURA DI FOGGIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1957.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n. 64224 del 24 dicembre 1957, con il quale veniva indetto pubblico concorso a posti di sanitario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

*Presidente:*
Matteucci dott. Ruggero, vice prefetto.

*Componenti:*
Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;
Castagnoli prof. Benito, docente in malattie infettive, igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Ariano dott. Corrado, veterinario condotto.

*Segretario:*
De Stasio dott. Francesco Paolo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Foggia.

Foggia, addì 23 aprile 1958

*Il prefetto:* DICUONZO

(2201)

# PREFETTURA DI BRESCIA

**Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1956.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visti i propri decreti n. 74402 in data 11 aprile 1957, numero 12097 del 16 gennaio 1958 e n. 76275 in data 28 gennaio 1958, relativi al concorso per le tredici condotte mediche vacanti al 30 novembre 1956;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. dottor Giancarlo Peracchia, componente della Commissione nominato con il decreto pari numero del 28 gennaio 1958, essendo deceduto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 44 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei tredici posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956 è modificata con la nomina del prof. dott. Angelo Pozzan primario chirurgo degli Spedali civili di Brescia, in luogo del prof. dott. Giancarlo Peracchia, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Brescia, addì 21 aprile 1958

*Il prefetto:* TEMPERINI

(2286)

## PREFETTURA DI LIVORNO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1957.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 42472 in data 31 dicembre 1957, rettificato con decreto prefettizio n. 9165 del 1° marzo 1958, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di sanitari condotti al 30 novembre 1957, nella provincia di Livorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 36 in data 11 febbraio 1958 e nel Foglio annunzi legali n. 63 in data 4 febbraio 1958,

Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto,

Viste le designazioni dei Comuni interessati e dell'Ordine dei medici di Livorno,

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 citato e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento dei posti di medico condotto di Gabbro (Rosignano Marittimo), Pomonte (Marciana), Porto Azzurro, è costituita come appresso:

*Presidente*:

De Marchi dott. Alberto, vice prefetto.

*Componenti*:

Simola dott. Dino, medico provinciale;
Tinti prof. Mario, docente in clinica medica;
Spinelli prof. Antonio, docente in clinica chirurgica;
Bellina dott. Delfino, medico condotto.

*Segretario*:

de Julis dott. Lionel, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Livorno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà sede presso questa Prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Livorno, addì 21 aprile 1958

*Il prefetto*: BIANCHI

(2284)

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1957.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il decreto prefettizio n. 42472 in data 31 dicembre 1957, rettificato con decreto prefettizio in data 1° marzo 1958 con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti vacanti di sanitari condotti al 30 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 36 in data 11 febbraio 1958 e nel Foglio annunzi legali n. 63 in data 4 febbraio 1958,

Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto,

Viste le designazioni dell'assemblea consorziale del Consorzio veterinario Porto Azzurro, Rio Marina, Rio Elba e Capoliveri,

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'oggetto è costituita come segue:

*Presidente*:

De Marchi dott. Alberto, vice prefetto vicario.

*Componenti*:

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;
Romboli prof. Bruno, docente in patologia veterinaria;
Vignali dott. Lieto, veterinario provinciale di Livorno (grado 6°);
Pistoia dott. Enrico, veterinario condotto.

*Segretario*:

de Julis dott. Lionel, consigliere di 1ª classe, in servizio presso la prefettura di Livorno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso questa Prefettura. Gli esami saranno effettuati presso la Facoltà veterinaria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Livorno, addì 21 aprile 1958

*Il prefetto*: BIANCHI

(2285)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.